



COMUNE DI VESIME
PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 1/2021
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, conferma dell'aliquota IMU, delle indennità, gettoni e altre fattispecie impositive per il 2021. Approvazione manovra tariffaria

L'anno **duemilaventuno**, addì **quattordici**, del mese di **aprile**, alle ore 21:00 in videoconferenza previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale e dalle disposizioni di legge vigenti in materia, vennero oggi convocati in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione i Consiglieri Comunali.

Previo appello nominativo, effettuato dal Segretario Comunale alle ore 21:08, sono risultati presenti i Sigg. ri

N	COGNOME E NOME	PRESENTE
1	TEALDO Pierangela	SÌ
2	PREGLIASCO Massimo	SÌ
3	BORELLI Graziano	SÌ
4	GARINO MARCO	SÌ
5	ROLANDO Bruno	NO
6	MASENGO Franco	SÌ
7	BIASINI Viviana	SÌ
8	ALBESANO Barbara	SÌ
9	LEQUIO Diego	NO
10	DELPIANO Simone	SÌ
11	BERTONASCO Franca Maria Grazia	NO
Totale presenti:		8
Totale assenti:		3

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Avv. Michela PARISI FERRONI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, BIASINI Viviana nella sua qualità di Presidente Del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

Sono altresì collegati telematicamente il rag. Giuseppe Rabellino (Responsabile del Settore Finanziario) e la sig.ra Francesca Pola (Responsabile del Settore Amministrativo).

Preliminarmente si dà atto che:

- la piattaforma utilizzata per la Videoconferenza è Zoom che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Segretario Comunale;
- tutti i soggetti tenuti a partecipare alle sedute sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione e la massima riservatezza;
- è stato fornito a tutti il seguente codice di accesso alla seduta indicato dalla piattaforma utilizzata 861-4909-6359 che è stato altresì pubblicato sul sito istituzionale per consentire la partecipazione del pubblico come semplice uditore senza possibilità di intervento.

A questo punto il Presidente in parziale rettifica del decreto 7/2020, considerata la presenza in audio/video, dispone procedersi a votazione per alzata di mano e invita il Consiglio a discutere l'argomento che forma oggetto della presente deliberazione.

n. 1/CC del 14/04/2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 15/2021 del 03.03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per gli anni 2021/2023 e lo schema di bilancio di previsione 2021/2023;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

Rilevato come tutte le aliquote e le detrazioni menzionate decorrono dal 1 Gennaio 2021;

Richiamata la D.G.C. n. 11/2021 del 03/03/2021 in occasione della quale la Giunta Comunale ha inteso confermare, per quanto di competenza, le indennità di funzione spettanti al Sindaco ed assessori e i gettoni di presenza dei consiglieri comunali, le restanti tariffe, le aliquote d'imposta, le detrazioni e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nei termini già determinati per il 2020 e invitare il Consiglio Comunale ad esprimersi analogamente per quanto riguarda le aliquote IMU, TASI e addizionale comunale IRPEF;

Ritenuto di condividere l'intenzione della Giunta Comunale già manifestata con la citata deliberazione;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26/2017 del 22.11.2017 recante *“Art. 1 comma 136 della Legge 07/04/2014 n. 56. Mantenimento dell'invarianza della spesa relativa allo status di amministratore locale rispetto alla legislazione previgente – Determinazioni”* nonché la deliberazione G.C. n. 33/2020 con la quale veniva incrementata la misura mensile dell'indennità di funzione spettante al Sindaco di € 252,90, garantendo il permanere delle compatibilità economiche in quanto fondi trasferiti specificatamente dallo Stato;

Ritenuto in particolare di confermare:

- la misura dell'indennità di carica al Sindaco in € 1.152,90 mensili (oltre alla quota annuale di indennità di fine mandato) comprensive delle spese di viaggio e quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali;
- la misura giornaliera di presenza attribuita a ciascun consigliere comunale in € 9,19;
- la volontà di rinunciare alla corresponsione dell'indennità giornaliera per la partecipazione alle sedute del Consiglio per tutti i Consiglieri;

Preso atto, inoltre, che si confermano i valori stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative per ciò che attiene ai diritti di segreteria;

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 40 del 19/10/2007 di modifica delle tariffe della mensa scolastica;
- n. 7 del 03/02/2010 di modifica dei diritti di segreteria ad esclusivo vantaggio del Comune;
- n. 19 del 21/03/2008 di approvazione delle tariffe per il rimborso delle fotocopie e materiale vario;
- n. 36 del 22/12/2010 di approvazione delle tariffe per l'utilizzo dei locali comunali;
- n. 18 del 11/05/2011 di modifica ed aggiornamento del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione;
- n. 38 del 22/12/2010 di modifica del prezzo delle concessioni cimiteriali relative ai loculi;
- n. 2 del 19/01/2011 così come integrata dalla deliberazione G.C. n. 11 del 11/05/2011 di modifica del prezzo delle concessioni cimiteriali relative alle aree;

Considerato che per il raggiungimento del pareggio di bilancio si rende necessario confermare anche per l'anno 2021 l'addizionale comunale all'Irpef nella misura pari allo 0,4 % (4 per mille);

Dato atto che:

- per il 2021 l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha aggiornato il Metodo tariffario rifiuti (Mtr) ai fini delle predisposizioni tariffarie Tari per l'anno 2021
- la deliberazione Arera 24 novembre 2020, n. 493/2020/R/Rif ha modificato la deliberazione 443/2019/R/Rif sul Metodo tariffario rifiuti 2018-2021 con particolare riferimento all'adeguamento all'inflazione.
- sono inoltre state estese anche al 2021 alcune facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/Rif per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, in relazione, ad esempio, agli scostamenti rispetto ai valori di costo effettivi dovuti alla gestione dell'emergenza (connesse ad esempio alle modalità di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti dai soggetti in quarantena), o alla copertura per fare fronte alle agevolazioni eventualmente previste per le utenze domestiche disagiate
- il C.B.R.A (quale Ente di governo dell'ambito) ha recentemente approvato il Piano economico finanziario 2021 ma Arera non risulta averlo ancora approvato;
- ad oggi non risulta approvato da ARERA neppure il Piano Finanziario 2020

Ritenuto di approvare il regime TARI in via provvisoria, confermando l'assetto delle tariffe 2020, anche in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA, riservandosi di intervenire successivamente sull'ammontare complessivo e sull'articolazione tariffaria della TARI una volta disponibile il nuovo PEF;

Rilevato peraltro che per espressa disposizione dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 anche la mancata approvazione delle tariffe TARI entro il termine previsto per il bilancio di previsione 2021 ha come effetto la proroga automatica delle aliquote deliberate per l'anno di imposta precedente, attestando la veridicità alle previsioni di bilancio del ciclo dei rifiuti;

Ritenuto che tale modo di operare sia altresì coerente con quanto disposto dall'art. 15-ter del decreto crescita n. 34/2019, il quale prevede dal 2020 la commisurazione alle tariffe TARI dell'anno precedente per tutti i versamenti che scadono prima del 1° dicembre e l'applicazione delle nuove TARI aggiornate per tutti i versamenti con scadenza dopo il 1° dicembre, se i relativi atti sono pubblicati entro il 28 ottobre dell'anno, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;

Stabilito altresì che l'eventuale conguaglio per l'anno 2020 venga ripartito nei PEF 2022 e 2023;

Richiamata la propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/2020 del 30/06/2020 recante approvazione aliquote IMU 2020;

Ritenuto confermare per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2021 le seguenti aliquote:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	0,6%
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	1,06 %
terreni agricoli	0 %
aree fabbricabili	1,06 %
fabbricati rurali	0 %
fabbricati merce	0,25 %
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	1,06 %

e la detrazione Imu prevista dall'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 per l'abitazione principale e le relative pertinenze in € 200,00;

Confermato inoltre che gli immobili assimilati per legge o per regolamento all'abitazione principale ai fini Imu sono soggetti al tributo, così come le pertinenze dell'abitazione principale sono soggette alla medesima aliquota;

Ritenuto di stabilire che i pagamenti debbano avvenire secondo le scadenze fissate dalla legge;

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*

Richiamata la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - COSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni.

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: *“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”*

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: *«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

Espressa la volontà di riservare l'approvazione del Regolamento e delle relative tariffe a successivo atto;

Dato atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica amministrativa e contabile, recante altresì la verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n.

267/2000, ai sensi dell'art. 49 e 147bis D.Lgs. n. 267/2000 e art. 4 e 5 Regolamento controlli interni;

Visti:

- il D.Lgs. 267/00
- lo Statuto dell'Ente
- il vigente Regolamento di contabilità;

Accertata la permanenza dei Consiglieri presenti in collegamento telematico durante l'intera seduta;

Dato atto che non vi sono state disconnessioni;

Verificata l'interlocuzione ordinata dei soggetti partecipanti, la loro effettiva partecipazione alle decisioni nonché la chiara, inequivoca e libera espressione delle opinioni e circolazione di eventuali documenti

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che qui di seguito si intendono integralmente riportati

1. di condividere le motivazioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 11/2021 del 03/03/2021;
2. di approvare il regime TARI in via provvisoria, confermando l'assetto delle tariffe 2020, anche in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA, riservandosi di intervenire successivamente sull'ammontare complessivo e sull'articolazione tariffaria della TARI una volta disponibile il nuovo PEF;
3. di stabilire che l'eventuale conguaglio per l'anno 2020 venga ripartito nei PEF 2022 e 2023;
4. di approvare la "manovra tariffaria per l'anno 2021", lasciando invariate tutte le fattispecie impositive (indennità, gettoni, tariffe, aliquote d'imposta, detrazioni e variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi) già adottate per il 2020;
5. di confermare per l'anno 2021 l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) con l'aliquota nella misura dello 0,4 % (4 per mille);
6. di confermare per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2021 le seguenti aliquote:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	0,6%
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	1,06 %
terreni agricoli	0 %
aree fabbricabili	1,06 %
fabbricati rurali	0 %
fabbricati merce	0,25 %
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	1,06 %

e la detrazione Imu prevista dall'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 per l'abitazione principale e le relative pertinenze in € 200,00

7. di stabilire che i pagamenti debbano avvenire secondo le scadenze fissate dalla legge;

8. di autorizzare la Giunta Comunale a stabilire eventuali rinvii a seguito dell'emergenza Covid-19

9. di mandare al Responsabile del servizio finanziario per le dovute comunicazioni;

Successivamente, ravvisata l'urgenza di provvedere

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/00

IL PRESIDENTE
F.to: BIASINI Viviana

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Avv. Michela PARISI FERRONI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 49 Registro Pubblicazioni

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito web del Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal **24/04/2021** al **09/05/2021**.

Vesime, li **24/04/2021**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE
F.to: Francesca POLA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

(art. 2, c. 5, D.L. 194/2009 - art. 32, c. 1, L. 69/2009 - art. 124, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Vesime, li 24/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:Avv. Michela PARISI FERRONI

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Vesime, li 24/04/2021

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Francesca POLA